

il Foro della Scuola

a cura di *Giuseppe Pennisi*

NORMATIVA

La *Culpa in vigilando* dell'insegnante nelle più recenti applicazioni giurisprudenziali

di **Luciano Greco**

La nozione di responsabilità (da *respondeo*, ovvero rispondere, e *habilitas*, cioè attitudine, idoneità), ha una connotazione ambivalente: sotto un primo profilo antecedente al compimento del fatto lesivo, indica la potenziale esposizione di un soggetto alle conseguenze della violazione di norme della più varia tipologia, sotto un aspetto dinamico viene in rilievo la reazione che l'ordinamento prevede in relazione a questo comportamento trasgressivo di determinate regole.

Se nell'accezione comune, l'individuo responsabile viene individuato come colui che è capace di dare concreto ed equilibrato significato al contesto esterno (*capacità di intendere*) e vigile controllo e direttiva sulla propria volontà (*capacità di volere*), responsabile può definirsi come colui che liberamente determinatosi nel proprio agire, deve assumere su di sé l'onere del rischio e dell'eventuale danno legato al proprio comportamento.

Nell'ordinamento vigente, la responsabilità del pubblico dipendente si articola in 4 forme o specie (la responsabilità penale, la responsabilità civile, la responsabilità disciplinare, la responsabilità amministrativo-contabile), cui se ne aggiunge una quinta di una particolare ca-

tegoria di pubblici dipendenti, i dirigenti, cioè la responsabilità dirigenziale.

Del tutto sommariamente, la **responsabilità penale** è integrata dalla lesione di interessi di particolare pregnanza (in sostanza riconducibili ad indicazioni di carattere costituzionale), con condotta qualificata da uno schema legislativamente definito e con sanzioni predeterminate, secondo i canoni della tassatività e della nominatività. La **responsabilità civile** è la esposizione di un soggetto alle conseguenze di un comportamento doloso o colposo che abbia cagionato, (trasgredendo determinate regole di condotta), ad altri un danno perciò definibile come danno ingiusto. La **responsabilità disciplinare** è originata da comportamenti del pubblico dipendente che, turbando le corrette dinamiche dell'organizzazione lavorativa, determinano una reazione del datore di lavoro spesa attraverso un potere sanzionatorio. La **responsabilità amministrativa** è infine la responsabilità del pubblico dipendente o del pubblico agente che contravvenendo alle regole di perizia e di diligenza che devono improntare la propria azione professionale, causa con dolo o colpa grave un danno al patrimonio pubblico (il c.d. erario).

A tali 4 forme di responsabilità va aggiunta, per i soli dirigenti (ivi compresi i capi di istituto), la **responsabilità c.d. dirigenziale** contemplata dall'art. 21 del D.Lvo n. 165 del 2001 (come sostituito dall'art. 41 del D.Lvo n. 150 del 2009), correlata al conseguimento da parte del dirigente di risultati negativi, al non raggiungimento degli obiettivi prefissati o alla grave inosservanza delle direttive impartite.

Molto spesso tali responsabilità concorrono tra loro: si pensi al dipendente addetto ad un ufficio contratti, che nel corso di una gara pubblica, percepisce "una tangente" per favorire una delle imprese partecipanti. In tale ipotesi la medesima condotta può configurare un illecito penale (corruzione art. 319 c.p.), un illecito civile verso altre imprese partecipanti danneggiate (art. 2043 C.C.), un illecito amministrativo contabile (danno erariale da tangente e danno all'immagine della pubblica amministrazione), nonché illecito disciplinare (art. 13 Co. 6 non modificato dal C.C.N.L. ministeri 2006-2009).

L'art. 28 della Cost. recita *"i funzionari e i dipendenti dello stato sono responsabili secondo le leggi penali civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti e aggiunge: in tali casi la responsabilità civile si estende allo stato e agli enti pubblici"*.

Il rinvio alle leggi civili consente di rinvenire nell'**art. 2048 del codice civile** il paradigma della responsabilità civile dell'insegnante. Tale disposizione prevede al 2° comma che *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.

Le persone indicate dai commi precedenti – aggiunge il terzo comma – sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto".

E' una responsabilità quella dell'insegnante definibile (insieme ad altre) speciale, per il particolare regime che la connota. Ma è anche una responsabilità per fatto proprio colpevole.

Prima dell'entrata in vigore della L.312/80, la responsabilità civile e patrimoniale del personale insegnante delle scuole statali era regolata dagli articoli 22 e 23 del DPR n.3 /1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Ai sensi dell'**art. 22, c. 1**, *"l'impiegato che nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla legge o*

dai regolamenti cagioni ad altri un danno ingiusto è "personalmente obbligato a risarcirlo". L'art.23, c. 1 precisa che *"è danno ingiusto...quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o colpa grave"*.

Lo stesso articolo aggiunge che *"restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti"* e che **"l'azione di risarcimento** nei confronti dell'impiegato statale può essere esercitata congiuntamente con **l'azione diretta** nei confronti dell'amministrazione qualora in base alle norme e ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico sussista anche la responsabilità dello Stato". Infine, l'art. 22, c. 2 prevede **l'azione di rivalsa** sul dipendente da parte dell'amministrazione che abbia risarcito il danno in conseguenza dell'azione diretta.

Ai sensi dei suddetti articoli, **gli impiegati statali, e tra questi il personale insegnante, rispondevano civilmente verso i terzi solo per dolo o colpa grave per tutte le attività inerenti al loro ufficio**. Non rispondevano invece nell'ipotesi di *colpa lieve*, rispetto alla quale la giurisprudenza aveva affermato la responsabilità *diretta* dello Stato, che poteva tuttavia promuovere l'azione di rivalsa sul dipendente ai sensi degli artt. 18 e 22 del DPR. n.3 del 1957. In base alle disposizioni limitative della responsabilità del suddetto Testo Unico, si poteva ritenere che gli insegnanti *statali*, non avrebbero dovuto essere onerati della responsabilità aggravata di cui all'art. 2048 CC.

Al fine di mitigare la responsabilità dei docenti, interviene nel **1980 la legge n. 312 che all'art. 61 secondo comma** esonera gli stessi dalla responsabilità civile verso i terzi: *"la pubblica amministrazione si surroga"* – prevede la disposizione *de qua* – *"al personale...docente...della scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado nelle responsabilità civili per danni causati a terzi dal comportamento degli alunni sottoposti alla vigilanza del personale stesso, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave"*. L'intento della norma (ripresa senza alcuna fondamentale modificazione dall'art. 574 del D.L.vo n. 297 del 1994), è chiaramente quello di porre fine alla responsabilità diretta e personale dei docenti per i fatti illeciti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave dei docenti.

Con una recente decisione la Suprema Corte (Cass. civ. sez III 3 marzo 2010), ha chiarito che il difetto di legittimazione passiva degli insegnanti nei casi di *Culpa in vigilando* vale sia nell'ipotesi di danni arrecati da un alunno ad un altro alunno (fattispecie

nella quale sia invocata con un'azione di responsabilità extracontrattuale la presunzione di cui all'art. 2048 2° comma del C.C. e per la quale si parla di *responsabilità esterna*), che nell'ipotesi di danno cagionato dall'allievo a se stesso, ipotesi da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218 C.C. (c.d. *responsabilità interna*).

Benché il testo legislativo contenga un riferimento del tutto generico alle responsabilità civili del personale scolastico, non si deve fare riferimento ad ogni tipologia di illecito, ma esclusivamente a quello connesso alla *Culpa in vigilando*. Pertanto per danni cagionati a terzi e provocati dagli insegnanti **al di fuori dei compiti di vigilanza** sugli alunni, **trovano applicazione le comuni regole sulla responsabilità** solidale del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza (art. 28 Cost).

L'obbligo di sorveglianza è funzionale alla conservazione della disciplina nella popolazione scolastica, ed in tale ambito all'impedimento di atti causativi di danno. Il limite della responsabilità è costituito dalla **dimensione temporale dell'obbligo di vigilanza**.

E' ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo della sorveglianza si protrae *per tutto il tempo dell'affidamento* dell'alunno all'istituzione scolastica (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074, in *Giust. civ. Mass.* 1999, 715) e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato in proprio dall'istituto (Cass. civile, sez. III, 5 settembre 1986, n. 5424, in *Nuova giur. civ. commentata* 1987, 493). Inoltre l'obbligo di sorveglianza, sussiste anche **al di fuori dell'orario scolastico**, se è stato *consentito l'ingresso anticipato* nella scuola o la *sosta successiva* (Cass. civile, sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623, in *Giust. civ. Mass.* 1994).

Il servizio di vigilanza non può essere interrotto per la semplice assenza dell'insegnante: in questa ipotesi può ravvisarsi, o una responsabilità del docente che non provveda a comunicare tempestivamente situazioni di impedimento alla vigilanza, o del dirigente scolastico che sia rimasto inerte pur a fronte di una comunicazione del docente o di una conoscenza diretta dell'impedimento de *quo*.

E' quanto avviene in alcune circostanze di frequente accadimento nelle istituzioni scolastiche e correlate anche all'orario scolastico: pensiamo **all'eventualità di un ritardo o di assenza del docente che deve prendere "in consegna" la classe**

al cambio dell'ora di lezione o alla possibilità che **la pausa della ricreazione si svolga contemporaneamente in locali diversi dell'istituto scolastico (classe-corridoio-cortile)**, o all'ipotesi in cui **più classi risultino scoperte a causa dell'assenza di alcuni insegnanti e ad altre simili situazioni**.

Con particolare riferimento alla **ricreazione**, costante è l'affermazione dell'obbligo di destinare all'uso scolastico locali idonei a garantire l'incolumità degli allievi. Ne consegue la responsabilità del gestore per i danni subiti da un allievo in un incidente avvenuto, durante la ricreazione, in *locali inadeguati ed in mancanza di sufficiente sorveglianza da parte del personale docente e non docente*: nel caso esaminato dal Tribunale di Catania (15 novembre 1990, in *Giust. Civ.*, 1991, 1007), dall'aula particolarmente angusta, si accedeva all'area destinata alla ricreazione tramite una porta vetrata, costituita da un debolissimo telaio fornito di un vetro a lastra unica di tenue spessore e gli alunni erano stati lasciati soli nel cambio di turno.

Ancora, si è ritenuto costituire comportamento omissivo la condotta degli insegnanti che, durante la ricreazione, *invece che dedicarsi alla vigilanza sugli allievi in tenera età, erano intenti alla preparazione del caffè* (Trib. Firenze 19 marzo 1993, in *Arch. civ.*, 1993, 561).

In un'altra fattispecie "ricreativa", è stata considerata dal Tribunale (Trib. Roma 20 ottobre 2004, n. 23174), non raggiunta da parte del docente la prova liberatoria di cui all'art. 2048 comma 3, per un incidente provocato dallo *spintonamento di una bambina di sei anni*, frequentante la scuola elementare, da parte di un alunno non identificato di una classe di scuola media, in un contesto in cui imprudentemente erano stati lasciati a stretto contatto fra loro, nello stesso orario, alunni di età diversa intenti a giochi di movimento in uno spazio angusto costituito dal piccolo cortile dell'unico plesso scolastico.

È stata invece considerata raggiunta la prova liberatoria in un caso di *incidente provocato in una classe elementare, dopo la ricreazione, da due allievi che superano un bambino e lo urtano*: secondo il Tribunale di Roma (sent. n. 32931 del 2004), «*l'aver intrapreso lo spostamento verso la classe in una situazione di assoluta calma, l'aver disciplinato i ragazzi disponendoli in fila, l'aver organizzato un'ordinata sequenza di marcia in gruppi di due ragazzi appaiono espressione di diligenza e costituiscono accorgimenti ragionevoli ed utili a garantire l'incolumità degli alunni durante il rientro in classe*».

Altro momento scolastico frequentemente interessato dalla *Culpa in vigilando* dell'insegnante è quello della **pratica sportiva a scuola**. In merito è opportuno distinguere la situazione dannosa originata dal c.d. rischio sportivo dal danno da inadeguata vigilanza.

Nel primo caso si ritiene che la partecipazione all'attività sportiva presupponga, da parte degli atleti, una (consapevole) accettazione preventiva del rischio tipico, connaturale all'attività svolta. Ne deriva che gli eventuali fatti lesivi, anche se posti in essere in violazione delle regole specifiche dell'attività in questione (si pensi al cosiddetto *fallo di gioco*), non assumono per sé rilevanza sul piano giuridico (sotto il profilo della responsabilità civile dell'autore della condotta), ove rientrino nel rischio tipico dell'attività svolta.

Gli atleti, quindi, rispondono soltanto dei **comportamenti (dannosi) totalmente avulsi dalla dinamica dello sport** praticato, concretandosi in reazioni violente gratuite, che non risultino connesse alle specifiche finalità del gioco.

La valutazione della riconducibilità, o meno, dell'atto violento nell'ambito dell'esimente del "rischio sportivo", deve compiersi in base alle caratteristiche dell'attività praticata, nel senso che l'area coperta dalla causa di giustificazione in esame sarà maggiormente ampia in relazione ad attività connotate da frequenti occasioni di contatto fisico tra i contendenti. L'incidenza di tale causa di giustificazione, sarà invece minima in relazione alle pratiche che non presentino rilevanti occasioni di contatto fisico. Di tale principio si deve fare applicazione anche con riferimento al caso in cui si tratta di valutare la responsabilità dell'insegnante sportivo.

In altri termini, non essendovi nel caso concreto un fatto illecito dell'allievo, il docente non può essere chiamato a risponderne.

Nella pratica sportiva, la giurisprudenza è particolarmente rigorosa nell'applicazione dell'art. 2048, cioè nell'acclaramento dell'impossibilità da parte dell'insegnante sportivo di impedire il fatto. È pacifico, infatti, che la prova liberatoria in questione si basa su **due distinti elementi**, egualmente imprescindibili:

- a) in primo luogo è necessario che l'insegnante dimostri di aver esercitato la **doverosa vigilanza**;
- b) si deve provare, altresì, che nonostante la necessaria vigilanza, **non è stato possibile impedire l'evento dannoso** (Cass. civ., 16 giugno 2005, n. 12966; Cass. civ., 20 agosto 2003, n. 12213, in Guida al diritto, 2003, 40, 47).

Quanto al primo profilo, secondo una consolidata giurisprudenza (Cass. civ., 23 luglio 2003, n. 11453, in Arch. civ., 2004, 683; Trib. Brescia, 7 agosto 2003, in Mass. Trib. Brescia, 2004, 198), **l'adempimento del dovere di vigilanza** deve valutarsi non in modo assoluto, bensì in modo *relativo*, con riferimento alle caratteristiche del caso concreto, con particolare riguardo all'*età degli allievi ed al tipo di attività svolta* sotto la vigilanza dell'insegnante. In particolare, è un dato acquisito che *le modalità della vigilanza devono essere tanto più rigorose, quanto minore è l'età degli allievi*, mentre la responsabilità per la vigilanza si attenua in relazione agli allievi delle classi superiori.

La prova dell'adeguatezza della vigilanza prestata, come premesso, non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'insegnante (istruttore), poiché è necessario altresì dimostrare di aver adottato **tutte le necessarie misure organizzative** idonee ad **evitare il sorgere della situazione di pericolo** (Cass. civ. 21 febbraio 2003 n. 2657).

Occorre una attenta valutazione della **compatibilità dello specifico esercizio (attività)** fatto eseguire, in relazione alle caratteristiche degli allievi chiamati a svolgerlo.

Così come rileva anche il giudizio sull'idoneità della struttura e dell'attrezzatura a disposizione, in relazione alle esigenze (ed ai rischi) dell'attività fisica da svolgere. Sotto questo profilo, ad esempio, si è deciso che lo svolgimento di una **partita di calcetto su un campo di asfalto**, non integrasse una scelta organizzativa sbagliata da parte dell'insegnante di educazione fisica, in quanto le regole tecniche specifiche (*nella specie, Regolamento del Comitato Nazionale del Calcetto*) prevedevano la possibilità di svolgere partite anche su tale superficie (Trib. Latina, 17 marzo 1994, in Riv. dir. sport., 1995, 410).

Per contro, come si è già avuto modo di segnalare, è stata affermata la responsabilità dell'istruttore sportivo per l'infortunio accidentale occorso ad uno degli atleti, nel **pre-partita di una gara di hockey**, a causa di un colpo inferto da un altro giocatore, nel tentativo di effettuare un colpo denominato *drive*, per non aver adottato le misure organizzative idonee a prevenire l'evento, in sé prevedibile (Cass. civ., 6 marzo 1998, n. 2486). Quello che si qualifica come prova liberatoria, è la dimostrazione da parte dell'istruttore che il fatto lesivo è stato determinato da un comportamento *imprevedibile e repentino* da parte dell'autore del fatto lesivo, tale da non consentire un intervento tempestivo dell'istruttore (Cass. civ., 15 dicembre 1980, n. 5603, in Giur. it., 1981, I, 1, 1453; Trib. Roma, 24 marzo 2000).

Occorre chiarire in linea generale che anche ai capi di istituto, si richiede di adoperarsi con la diligenza del buon padre di famiglia,

nell'impartire organizzative adeguate a fronteggiare ogni situazione di criticità tendenzialmente ricorrente a scuola.

Avviene, tuttavia, in alcuni casi che **il dirigente scolastico con disposizioni generiche**, prive cioè di effettive e concrete disposizioni organizzative, **realizzi un "affidamento indifferenziato" di un numero imprecisato di alunni a docenti**, così gravandoli di **un'obbligazione di risultato**.

Pensiamo a circolari in cui si richiede, ai docenti dell'ora antecedente la ricreazione, di garantire la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo **"sia nei corridoi, sia all'interno delle classi"**, o in cui si dispone che gli insegnanti presenti *assicurino* la sorveglianza delle classi **"scoperte"** fino alla copertura delle stesse o in cui **si richiede in modo imprecisato ai docenti di collaborare per "garantire la sorveglianza sugli alunni minori"** anche in occasione dei periodi di cosiddetta **"autogestione studentesca"** riconosciuta dall'autorità scolastica.

Al fine di scongiurare tali eventualità, ben potrebbe l'insegnante, unitamente ai colleghi, sollecitare la conoscenza di un **quadro organizzativo chiaro di protezione degli studenti**, in cui sia evidente chi debba fare che cosa ed in quale preciso momento.

Il **dirigente**, pur nella molteplicità delle sue funzioni, svolge un'attività amministrativa, fungendo da organo dell'istituzione scolastica: pertanto, non rivestendo la qualità di precettore risponde per violazione dell'**art. 2043** (e non dell'art. 2048 come nel caso dell'insegnante).

Alla sua responsabilità vanno ricondotte disfunzioni organizzative che abbiano effetti su un'idonea attività di vigilanza dei docenti, la mancata predisposizione di meccanismi di cambio dei turni, il mancato ascolto del genitore in relazione alle problematiche dell'alunno che inducono a comportamenti preventivi, la mancata predisposizione dei locali scolastici in condizioni di non presentare rischi (ad es. spigoli vivi in palestra, attrezzi arrugginiti etc.), in relazione alla vivacità degli allievi.

In buona sostanza, dall'incrocio tra una seria applicazione della normativa in materia di sicurezza e concrete e preventive misure di protezione dai rischi per l'incolumità degli studenti, condito dal dirigente scolastico e dal corpo docente, può scaturire un **innalzamento del livello di protezione di vigilanza sugli studenti**.

Resta fermo che **il dovere di vigilanza** gravante sui docenti ai sensi del 2048 C.C. **va inteso in senso** non assoluto, ma **relativo**, "dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti, in particolare, all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto" (*Trib. Milano, 28 giugno 1999, in Giur. Milanese, 2000, 111*).

Se, quindi, la sorveglianza "deve raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare" (*cf. Cass. 4 marzo 1977 n. 894*), al contrario, *"l'espletamento di tale dovere, non richiede la continua presenza degli insegnanti"* con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, essendo necessario **correlare il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza "in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione" degli alunni** (*cf. Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1993, n. 6937, in Giust. civ. Mass. 1993, 1065 e Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 1980 n. 369, in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 1*).

Si segnala poi un recentissimo *dictum* giurisprudenziale con il quale la Cassazione Civile (sez. III, sentenza 26 aprile 2010), ha chiarito che la particolare fascia d'età di questi bambini (da 3 a 6 anni), rende gli stessi inconsapevoli di valutare eventuali "pericoli" e ciò, quindi, rende ancora più stringente l'obbligo di vigilanza da parte delle maestre che, per non lasciarli incustoditi, possono **anche avvalersi di personale scolastico non docente**. Nella fattispecie il ministero dell'istruzione, in qualità di responsabile della condotta negligente dell'insegnante, è tenuto al risarcimento dei danni subiti da una bambina di tre anni che aveva subito un infortunio mentre era andata in bagno. La piccola era stata accompagnata dalla maestra ma, poi, era stata lasciata sola perché l'insegnante era dovuta tornare in classe per occuparsi degli altri bambini.

Chiarisce la Cassazione che *"fra allievo ed istituto scolastico - con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola - si instaura, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso*.

È ovvio che la disponibilità del personale non docente non dipende dalla volontà della maestra, poiché non spetta a lei organizzare la presenza ed i turni di servizio di tale personale, ma la sentenza applica

in questo senso anche altro pacifico principio, quello secondo il quale **la disorganizzazione dell'Amministrazione non deve aggravare il carico di responsabilità dell'insegnante, ma neanche eliderlo**. Diversamente, l'inefficienza della Amministrazione diventerebbe un facile espediente per introdurre un "regime di irresponsabilità" verso coloro che fossero danneggiati dalla sua attività.

La ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta poi - in ordine all'onere probatorio - che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà soltanto provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabili.

Inquadrare una fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale o extracontrattuale è rilevante per il diverso regime che governa questi due tipi di responsabilità:

Una prima differenza è rinvenibile nella **fonte dell'obbligo**: il risarcimento del danno nella responsabilità contrattuale rappresenta il surrogato di un'obbligazione, sostituendosi ad essa quando non viene adempiuta; la responsabilità extracontrattuale ha la propria fonte in un illecito proprio o altrui;

Una seconda differenza sta nell'**onere della prova**: nel fatto illecito, l'onere della prova della colpevolezza dell'agente spetta al danneggiato, applicandosi la regola generale dell'art. 2697 del C.C. (secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento). Nell'illecito contrattuale, invece il danneggiato, deve solo provare il fatto dell'inadempimento e il danno arrecato, mentre spetta al debitore inadempiente, provare che l'inadempimento non è a lui imputabile (art. 1218 C.C.).

Il **termine di prescrizione** (terza differenza) dell'illecito extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2947 C.C., è di regola quinquennale (con l'eccezione del danno prodotto dalla circolazione degli autoveicoli, per il quale è di due anni), mentre quello dell'illecito contrattuale è di regola decennale (art. 2946 C.C.), salvo particolari ipotesi previste dalla legge.

Una differenza specifica (la quarta), è prevista **in materia di risarcimento**, in quanto l'art. 2056 non richiama l'art. 1225 C.C., il che significa che il risarcimento nell'illecito extracontrattuale è dovuto

anche per i danni non prevedibili al tempo in cui è sorta un'obbligazione, mentre nell'inadempimento contrattuale i danni non prevedibili sono risarcibili solo se l'inadempimento è doloso.

Ancora (quinta differenza), solo nell'illecito extracontrattuale è previsto il **risarcimento in forma specifica**; parte della dottrina e della giurisprudenza, tuttavia, considerano applicabile l'art. 2058 anche all'illecito contrattuale.

Solo in caso di fatto illecito (sesta differenza), è **risarcibile il danno non patrimoniale**, qualora il fatto costituisca reato (art. 2059 C.C.); tuttavia, sebbene l'art. 2059 C.C. sia previsto solo a proposito della responsabilità extracontrattuale, parte della dottrina sostiene che anche in caso di inadempimento di un'obbligazione, ove il fatto costituisca reato, sia risarcibile il danno morale.

Infine (settima differenza), la **costituzione in mora** non è necessaria in materia di illecito extracontrattuale, mentre può essere necessaria in materia di inadempimento.

Interessante è la valutazione effettuata dalla Cassazione nel caso di danno causato ad uno studente di scuola elementare dal *lancio di una biro ad opera di un compagno di classe durante lo svolgimento dell'attività didattica*: in tale fattispecie è stata acclarata dalla Cassazione la **natura accidentale dell'atto lesivo** - e pertanto la ricorrenza del **caso fortuito**, che come tale elimina l'ingiustizia del danno. L'atto compiuto dal minore - acclara la Cassazione - ha avuto natura certamente accidentale, repentina nell'esecuzione e quindi non prevedibile, con esito di offesa non voluta e, sicuramente, in considerazione della giovanissima età dell'allievo, nemmeno previsto come possibile rischio di gioco estemporaneo ed all'apparenza innocuo.

Inoltre, l'utilizzo di strumenti tipicamente connessi alle normali attività didattiche (la "biro") evidenzia l'assenza di significativi profili di rischio prevedibile che necessitavano nel caso di specie, in relazione alle attività che trovano concreto svolgimento, di una particolare attenzione ed un maggior governo della situazione da parte dell'insegnante presente.

Nella fattispecie, tra l'altro, l'incidente si è verificato durante ora curriculare pomeridiana verosimilmente governata con minore rigore, in un contesto comunque disciplinato e privo di pericoli particolari. Molto spesso i fatti lesivi commessi dagli studenti verso i terzi sono sintomatici di un **deficit educativo familiare**, cioè della mancanza di un'adeguata educazione impartita al figlio minore capace

di intendere e di volere, dalla famiglia. L'art. 2048 comma 1 del C.C., disciplina tale fattispecie prevenendo una responsabilità genitoriale per i fatti lesivi commessi dai figli nei confronti dei terzi. Mentre la responsabilità dei precettori si fonda solamente sulla omessa vigilanza durante le attività didattiche, quella dei genitori è ancorata alla *coabitazione con i figli, ed è pure solidale con essi*. Finché i figli minorenni convivono stabilmente nella casa familiare, sono implicitamente soggetti alla attività di vigilanza ed educazione dei genitori, e rispondono con essi dei danni eventualmente arrecati a terzi. Il terzo danneggiato sarà vincolato nella sua iniziativa giudiziaria agli stessi limiti derivanti dalla natura extracontrattuale dell'azione.

La prova liberatoria incombente sui genitori è quella della dimostrazione della *"impossibilità di impedire il fatto"* prevista per i precettori (il medesimo riferi-

mento normativo è il comma 3 dell'art. 2048 C.C.). Nella prassi applicativa, quando tali fatti siano commessi dai figli verso i terzi nell'ambito di attività scolastica, la responsabilità dei genitori concorre (a tutela dei terzi danneggiati) con quella dei precettori, gravati comunque dal dovere di vigilanza di natura extracontrattuale.

Nell'ipotesi, invece di **autolesione** (sempre nell'ambito della attività scolastica), la *responsabilità del precettore è astrattamente esclusiva*, se il danneggiato riesce ad azionare utilmente l'azione contrattuale che la giurisprudenza gli riconosce, e nella sussistenza dei suoi presupposti.

In ogni caso, in tale contesto di attività scolastica per il fatto lesivo commesso dall'alunno (verso terzi ovvero verso anche se stesso), è legittimato passivo per la richiesta del risarcimento non il precettore, ma l'istituto scolastico, in forza dello specifico dettato di cui all'art. 61, comma 2, **Legge 11 luglio 1980, n. 312**. ■



Il mensile della Scuola

**RAS RIVISTA + RAS WEB
A SOLO
100 €**

**ORA ANCHE ONLINE
WWW.AUTONOMIASCOLASTICA.IT**

